

CAMERA DEI DEPUTATI N. 874

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPRARA e NANNUZZI

Presentata il 23 gennaio 1964

Modifiche agli articoli 39 e 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativi ai concorsi riservati per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche e delle biblioteche pubbliche governative

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è motivata dall'esigenza di apportare correzioni a situazioni determinatesi in applicazione degli articoli 39 e 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, riguardanti le Biblioteche pubbliche governative, sia per quanto attiene la disponibilità dei posti di organico conferiti mediante concorso per esame speciale, da detta legge previsti, sia in merito al riconoscimento dell'anzianità a favore dei vincitori dei concorsi medesimi per la carriera esecutiva.

L'articolo 1 della proposta di legge intende risolvere, sia pure parzialmente, i problemi connessi con uno dei più delicati ed importanti servizi delle biblioteche (quello della distribuzione) e riparare la palese ingiustizia perpetrata ai danni del personale ausiliario, chiamato per anni, addirittura obbligato, ad esercitare funzioni dal regolamento delle biblioteche attribuite al personale dell'ex gruppo C), ora carriera esecutiva. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, stabilisce all'ultimo comma dell'articolo 3, che «il personale subalterno... è di aiuto nella distribuzione e ricollocazione del materiale librario»; l'articolo 1 del precedente regolamento (regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954) si esprimeva addirittura così: «è (il personale subalterno) di aiuto, occorrendo

alla distribuzione e alla ricollocazione del materiale librario».

Nell'instituire le qualifiche di distributore aggiunto e di distributore, come momento iniziale della carriera esecutiva, la legge numero 1264 ha inteso riparare la palese ingiustizia perpetrata da sempre ai danni di questo personale, concedendogli il beneficio dell'esame speciale. Nell'applicazione dell'articolo 40 di quella legge, il numero dei posti riservati nella qualifica di distributore aggiunto è rimasto limitato a 45, cui vanno aggiunti i 16 idonei in virtù dell'applicazione del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. Il che porta tale numero a 61. Con un organico così esiguo si dovrebbe affrontare uno dei servizi essenziali in 35 biblioteche governative. Si tenga presente che nella sola Biblioteca nazionale di Roma la distribuzione è affidata ad almeno 20 persone, con l'aggravante, oltre tutto, del ricorso a pesanti, in tutti i sensi, turni di lavoro straordinario.

Nel momento, finora rinviato, in cui le graduatorie diverranno esecutive, due impiegati per biblioteca, in media, assolveranno quel delicato e gravoso servizio.

La disposizione prevista dalla presente proposta, non si pone ovviamente l'obiettivo di risolvere *in toto* il problema, bensì di

ridurre la gravità assorbendo gli idonei di un concorso che, per le particolari condizioni in cui si è svolto, ha costituito uno scoglio durissimo, sacrificando concorrenti che avevano conseguito una votazione di tutto rispetto. Si tratta, pertanto, di mettere gli istituti bibliografici nella condizione di affrontare con forze, quantitative e qualitative più adeguate, la propria travagliata esistenza.

Il Ministero della pubblica istruzione avrebbe potuto portare il problema ad un certo grado di risoluzione, se avesse applicato l'articolo 9 del regolamento previsto dalla legge 12 dicembre 1938, n. 1954, che offre la opportunità di sistemare in ruolo gli idonei dei concorsi di ammissione entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria — e non v'è dubbio che si sia trattato di concorsi di ammissione, in quanto il bando prevede anche il periodo di prova, non riconoscendo come valido il servizio prestato nella carriera di provenienza — disposizione che non è stata abrogata dalle disposizioni generali contenute nel citato decreto presidenziale. Ma poiché l'Amministrazione non ha ritenuto di doversi rifare a quel disposto, si rende necessaria una specifica norma di legge, tale da modificare la precaria situazione.

In analogia e per motivi di ovvia equità, poi, una norma del genere deve riguardare necessariamente anche i concorrenti risultati idonei nei concorsi speciali per le carriere di concetto e direttiva.

Sotto il profilo finanziario, la spesa occorrente per l'applicazione dell'articolo è di così modesta entità, da non poter costituire un motivo d'incertezza all'adozione del provvedimento.

Per quanto si riferisce all'altra esigenza, che troverebbe soddisfacimento con l'arti-

colo 2 della proposta, va fatto rilevare che risulta del tutto ingiustificato che il personale ausiliario, vincitore del concorso per la ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, sia escluso dal beneficio del riconoscimento dei due terzi dell'anzianità, concesso al personale delle altre carriere, dalla medesima legge. Non si capiscono i motivi di tale discriminazione, sebbene se ne intuiscono perfettamente i termini odiosi.

Questo provvedimento intende ristabilire il principio dell'univocità del trattamento giuridico, riconoscendo al personale ex ausiliario le medesime provvidenze, che, oltre a tutto, ubbidiscono al giusto criterio di riconoscere ad un numero, non eccezionale tra l'altro, di persone, la lunga, continuativa e lodevole prestazione in mansioni superiori a quelle della qualifica da essi rivestita.

Da un punto di vista dell'onere, l'operazione costituisce per l'erario un aggravio veramente esiguo. Si deve tener presente, infatti, che la totalità dei vincitori percepiva nella carriera ausiliaria un trattamento economico più vicino a quello corrispondente alla qualifica che andrebbero ad occupare con il riconoscimento dell'anzianità, che a quello previsto per la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Si tratta di personale che all'atto della pubblicazione della legge n. 1264, aveva già compiuto quanto meno quindici anni di servizio.

L'onere sarebbe pertanto costituito unicamente dalla differenza di coefficiente ai fini dell'assegnazione delle due indennità speciali. E poiché, inoltre, l'articolo riguarda poche decine di persone, risulta dimostrata l'esiguità della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio nelle Biblioteche pubbliche governative, che abbia conseguito l'idoneità nel concorso per esame speciale per la carriera direttiva, o di concetto od esecutiva, di cui agli articoli 39 e 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è nominato anche in soprannumero nella qualifica iniziale di tali carriere rispettive.

ART. 2.

Al personale già appartenente alla carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche governative, che sia risultato vincitore nel concorso per esame speciale per la carriera esecutiva, di cui all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, il servizio prestato nella carriera di provenienza a tutto il 6 dicembre 1961, è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini della progressione in carriera.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-1964, è fatto fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente provvedimenti legislativi in corso.